



Comune di Longobucco

Provincia di Cosenza

COPIA

Nr. 52 del
24/05/2018

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:

designazione del Responsabile della Protezione dei Dati personali (RDP) ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 2016/679

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventiquattro del mese di maggio, alle ore 13:40 nella Residenza Municipale, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Signori:

N°	COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTI	ASSENTI
1	PIRILLO Giovanni	SINDACO	X	
2	FEDERICO Giuseppe Davide	VICE SINDACO	X	
3	MURRONE Andrea Antonio	ASSESSORE	X	
4	IBNO ERRIDA Isabella	ASSESSORE		X
5	GRECO Serafino	ASSESSORE	X	

Presenti n. 4

Assenti n. 1

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa CICALA LUIGINA.

Il Sindaco-Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 nr. 267.

Acquisiti i PARERI FAVOREVOLI, sulla proposta della presente deliberazione, da parte del Responsabile del Servizio e del Responsabile della Ragioneria;

DICHIARA APERTA LA RIUNIONE ED INVITA A DELIBERARE SULL'OGGETTO SOPRA INDICATO;

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 *«relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)»* (di seguito RGPD), in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, introduce la figura del Responsabile dei dati personali (RDP) (artt. 37-39);
- Il predetto Regolamento prevede l'obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento di designare il RPD *«quando il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali»* (art. 37, paragrafo 1, lett a);
- Le predette disposizioni prevedono che il RPD *«può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi»* (art. 37, paragrafo 6) e deve essere individuato *«in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39»* (art. 37, paragrafo 5) e *«il livello necessario di conoscenza specialistica dovrebbe essere determinato in base ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione richiesta per i dati personali trattati dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento»* (considerando n. 97 del RGPD);
- Le disposizioni prevedono inoltre che *«un unico responsabile della protezione dei dati può essere designato per più autorità pubbliche o organismi pubblici, tenuto conto della loro struttura organizzativa e dimensione»* (art. 37, paragrafo 3);

Considerato che questo Ente:

- è tenuto alla designazione obbligatoria del RPD nei termini previsti, rientrando nella fattispecie prevista dall'art. 37, par. 1, lett a) del RGPD;
- ha ritenuto di avvalersi della facoltà, prevista dall'art. 37, paragrafo 3, del Regolamento, di procedere alla nomina condivisa di uno stesso RPD con gli Enti associati del Centro Servizi Territoriale Asmenet Calabria, sulla base delle valutazioni condotte in ordine alla sicurezza dell'affidamento alla propria "società partecipata", ed anche ai fini del contenimento dei costi e dunque della razionalizzazione della spesa;
- ha ritenuto che la società pubblica Asmenet Calabria sia in possesso del livello di conoscenza specialistica e delle competenze richieste dall'art. 37, par. 5, del RGPD, per la nomina a RPD, e non si trova in situazioni di conflitto di interesse con la posizione da ricoprire e i compiti e le funzioni da espletare;

1) La predetta società, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 39, par. 1, del RGPD è incaricato di svolgere, in piena autonomia e indipendenza, i seguenti compiti e funzioni:

informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal

RGPD, nonché da altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati;

sorvegliare l'osservanza del RGPD, di altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;

fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35 del RGPD;

cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;

fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione;

tenere il registro elettronico, delle attività di trattamento, sotto la responsabilità del titolare o del responsabile ed attenendosi alle istruzioni da essi impartite.

RITENUTO di designare la società Asmenet Calabria soc. cons. a r.l. Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) per questo Ente;

DATO ATTO che i compiti del Responsabile della Protezione dei Dati personali attengono all'insieme dei trattamenti di dati effettuati da questo Ente.

EVIDENZIATO che :

L'Ente si impegna a:

- a) mettere a disposizione del RPD le seguenti risorse al fine di consentire l'ottimale svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnate ... *(specificare, ad es. se è stato istituito un apposito Ufficio o gruppo di lavoro, le relative dotazioni logistiche e di risorse umane, nonché i compiti o le responsabilità individuali del personale)*;
- b) non rimuovere o penalizzare il RPD in ragione dell'adempimento dei compiti affidati nell'esercizio delle sue funzioni;
- c) garantire che il RPD eserciti le proprie funzioni in autonomia e indipendenza e in particolare, non assegnando allo stesso attività o compiti che risultino in contrasto o conflitto di interesse;

Visti i pareri resi ai sensi dell'art 49 e 147 bis del T.U. n° 267/00 e s.m.i. dai responsabili dei servizi ;

- Visto il Regolamento UE 2016/679 ;
- Visto il Regolamento comunale sulla Privacy approvato nella seduta del 22.5.2018 in corso di pubblicazione ;

- Visto il T.U. n° 267 /00 e s.m.i.
- A voti unanimi, resi nei modi di legge

DELIBERA

1) Per tutto quanto sopra espresso che qui s'intende integralmente riportato ;

Di designare la società Asmenet Calabria soc. cons. a r.l. Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) per il comune di Longobucco ;

Il nominativo e i dati di contatto del RPD (recapito postale, telefono, email) saranno resi disponibili nella intranet dell'Ente (url...., ovvero bacheca) e comunicati al Garante per la protezione dei dati personali. I dati di contatto saranno, altresì, pubblicati sul sito internet istituzionale.

Di rendere , immediatamente eseguibile il presente atto , per l'urgenza, ai sensi dell'art 134,comma 4 del TUEL



La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

II SINDACO
F.to Dott. GIOVANNI PIRILLI



II SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa LUIGINA CICALA

PARERE FAVOREVOLE Regolarità Tecnica Art. 49 e 147 bis D.Lgs. 267/2000 Il Funzionario F.to DE LUCA TERESA	<input type="checkbox"/> PARERE FAVOREVOLE Regolarità Contabile Art. 49 e 147 bis D.Lgs. 267/2000 <input type="checkbox"/> PARERE NON NECESSARIO in quanto il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente Il Funzionario F.to DE LUCA TERESA	<input type="checkbox"/> PARERE NON FAVOREVOLE Regolarità Contabile Art. 49 e 147 bis D.Lgs. 267/2000 <input type="checkbox"/> PARERE NON NECESSARIO in quanto il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente
---	---	---

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione il 05-06-2018 e per 15 giorni consecutivi.
Protocollo 169 del 05-06-2018

Data 05-06-2018

IL MESSO COMUNALE
F.to BARATTA ROSINA

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

(Ai sensi dell'art.134 del D.Lgs.18.08.2000, n.267)

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 05-06-2018

per la scadenza del termine di 10 giorni dalla data della pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000);

in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000);



II SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa CICALA LUIGINA

E' stata comunicata con nota nr. 3194 in data 05-06-2018 ai signori Capigruppo Consiliari (art.125 del D.Lgs.n.267/2000.).

Il Responsabile dell'Area n. 1 FF
f.to Dr.ssa De Luca Teresa FELICETTI

E' copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Longobucco, li 05-06-2018

IL RESPONSABILE DELL'AREA N. 1 FF

Dr.ssa De Luca Teresa